

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA n. 1010

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per componente del Consiglio regionale – Non più di tre per Gruppo - una sola domanda chiara e concisa su argomento urgente e particolare rilevanza politica)

OGGETTO: Trasporto verso i centri diurni per persone con disabilità, compartecipazione delle famiglie e iniziative regionali per garantire uniformità territoriale e piena accessibilità ai progetti di vita

Premesso che:

il decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62 ha ridefinito il quadro nazionale in materia di disabilità, introducendo la valutazione multidimensionale e il progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato, in continuità con l'impianto già previsto dall'articolo 14 della legge 328/2000; le linee guida nazionali del 24 giugno 2025 sui modelli organizzativi omogenei degli Ambiti Territoriali Sociali sono espressamente finalizzate all'attuazione dei LEPS, confermando che il processo di attuazione della riforma richiede una forte integrazione tra livelli istituzionali, servizi sociali e servizi socio-sanitari.

la Regione Piemonte, con la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, programma e organizza il sistema integrato degli interventi e servizi sociali secondo principi di universalità, equità territoriale e completa accessibilità ai servizi; la medesima legge attribuisce alla Regione funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e verifica, compresa l'adozione del piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, il coordinamento con le politiche dei trasporti, la definizione dei criteri per il concorso degli utenti al costo delle prestazioni e la ripartizione delle risorse; ai Comuni, invece, spettano la programmazione e la realizzazione del sistema locale degli interventi sociali, con definizione delle modalità organizzative e operative dei servizi.

nella sezione istituzionale della Regione dedicata alla disabilità si ribadisce che la programmazione degli interventi regionali è regolata dalla legge regionale n. 1/2004 e che, per richiedere un intervento socio-sanitario, il primo accesso avviene attraverso l'ente gestore competente per territorio o lo sportello unico del distretto sanitario dell'ASL; nello stesso sito regionale, per i centri diurni per persone con disabilità, sono richiamati gli standard organizzativo-gestionali e i modelli semiresidenziali regionali di riferimento.

la Regione Piemonte riconosce inoltre, dal 1986, il diritto alla libera circolazione gratuita sui mezzi di trasporto pubblico regionale per le persone con disabilità con invalidità almeno pari al 67 per cento o equiparata, estendendolo in determinati casi anche all'accompagnatore; ciò testimonia un orientamento regionale consolidato volto a rimuovere gli ostacoli alla mobilità delle persone con disabilità.

nonostante tale quadro normativo e programmatico, in diversi territori piemontesi si stanno registrando criticità relative al trasporto quotidiano delle persone con disabilità verso i centri diurni, con rimodulazioni organizzative dei servizi e introduzione o incremento di quote di compartecipazione economica a carico delle famiglie; tali scelte, pur maturando sul piano locale, rischiano di determinare una marcata disomogeneità territoriale nell'accesso a un servizio che, di fatto, costituisce condizione materiale per la fruizione del centro diurno e quindi per l'effettiva realizzazione del progetto di vita, della socialità, dell'autonomia possibile e della continuità educativa e relazionale. La presente interrogazione trae origine dalla lettera aperta dei rappresentanti dei familiari dei Centri Diurni del Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, pubblicata sulla stampa locale, che segnala criticità rilevanti in merito all'organizzazione e ai costi del servizio di trasporto per persone con disabilità. L'assetto delineato dalla legge regionale n. 1/2004 fa infatti emergere una responsabilità regionale almeno sul piano dell'indirizzo, del coordinamento, dei criteri di compartecipazione e del riequilibrio territoriale.

considerato che

la riforma nazionale è ancora in fase di progressiva attuazione e sperimentazione e che dal 30 settembre 2025 la seconda fase ha coinvolto anche la provincia di Alessandria, sicché il Piemonte è già direttamente interessato dal nuovo impianto della riforma della disabilità; in questo contesto, il rischio che il trasporto verso i centri diurni venga trattato come un elemento marginale o meramente accessorio appare in contrasto con la logica del progetto di vita e con il principio per cui l'accessibilità reale ai servizi dipende anche dalla concreta possibilità di raggiungerli in condizioni sostenibili, continuative e non discriminatorie.

INTERROGA l'Assessore competente per sapere

Come la Regione Piemonte intenda intervenire per impedire la traslazione dei costi del trasporto verso i centri diurni sulle famiglie riconoscendo il trasporto da e per i centri diurni come componente essenziale dell'effettiva fruizione dei servizi e dell'attuazione del progetto di vita delle persone con disabilità.